

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE SABBATA, BERTI, BONAZZI, COSSUTTA, FERRARA** Maurizio, **FLAMIGNI, MAFFIOLETTI, MODICA, POLLASTRELLI** e **STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1982

Norme sulle indennità, i rimborsi delle spese, le assenze e le aspettative dal servizio e dal lavoro degli eletti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Fra gli elementi importanti di valutazione del carattere democratico di un regime è il riconoscimento della capacità dei cittadini, nel più grande numero possibile, ad essere eletti alle cariche pubbliche. Affinchè il carattere democratico sia effettivo non è sufficiente il riconoscimento di principio dell'elettorato passivo diffuso, ma occorre anche che l'eletto, qualunque sia la sua posizione sociale e la sua attività professionale, trovi assicurata la possibilità effettiva di esercitare le funzioni che gli sono state affidate.

Nella storia unitaria dell'Italia solo con la Costituzione repubblicana si è giunti all'affermazione dell'elettorato attivo veramente universale e ad una corrispondente estensione dell'elettorato passivo.

La Costituzione ha inoltre anche affermato il valore dell'effettiva possibilità di esercitare il mandato elettivo, disponendo, all'articolo 51, terzo comma: « Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di di-

sporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ».

Al legislatore ordinario spetta quindi il compito di disporre gli strumenti per assicurare l'effettiva capacità dell'eletto di adempiere al proprio incarico. Tenendo conto del ruolo fondamentale che la Costituzione assegna alle autonomie fra le istituzioni repubblicane, grande deve essere la cura perchè tali strumenti siano al livello richiesto dalle esigenze della democrazia e siano adeguati alla concreta situazione amministrativa ed economica.

Questo disegno di legge tende a realizzare gli scopi appena enunciati nel campo degli enti locali, nel campo, cioè, che spetta alle leggi della Repubblica, essendo di pertinenza del legislatore regionale la parte più importante di ciò che riguarda gli eletti regionali; non pretende, peraltro, di risolvere tutti i problemi della condizione degli eletti locali, ma solo di modificare le norme relati-

ve all'indennità e quelle rivolte a realizzare la possibile compatibilità fra l'attività professionale e l'espletamento del mandato, rispondendo a una domanda che merita accresciuta considerazione nel momento in cui sta entrando in vigore la legge che istituisce l'anagrafe patrimoniale e l'obbligo di pubblicità della denuncia annuale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Perciò il testo prevede un sostanziale aumento dell'indennità, una estensione degli eletti locali ai quali si applica la relativa disciplina, un allargamento delle aspettative e una regolamentazione dei permessi per i dipendenti pubblici e delle assenze per i dipendenti privati, con nuove norme per il trattamento economico di questi ultimi, in modo da ridurre le differenze normative fra gli uni e gli altri. Anche per aspettative, assenze e permessi è prevista l'estensione ad eletti locali diversi dai consiglieri comunali e provinciali.

La scelta della misura dell'indennità e delle particolari norme relative al lavoro professionale è stata effettuata con l'ispirazione rivolta a individuare il punto giusto fra due limiti: da una parte il minimo sufficiente a garantire lo svincolo dai condizionamenti censuari che nei decenni passati hanno privilegiato i cittadini benestanti nell'acquisizione delle funzioni elettive, dall'altra il rischio di favorire il professionismo negli incarichi pubblici, che sarebbe nocivo alla democrazia perchè sfavorevole ad un agevole ricambio degli eletti.

Con riferimento alla concreta situazione amministrativa, le proposte di aumento dell'indennità e della disponibilità di tempo da dedicare all'esercizio del mandato sono il risultato della valutazione della marcata insufficienza delle norme in vigore, dell'elevato effetto erosivo dell'inflazione nel triennio 1 gennaio 1979-1 gennaio 1982, dell'intervento raddoppio del prelievo fiscale nominale che si è aggiunto al *fiscal drag* sostanziale, ma soprattutto dello sconvolgimento delle funzioni locali, che si è operato nell'ultimo decennio e che è ancora in corso sotto la duplice spinta dell'aumento della democrazia effettiva, con la partecipazione e con la progressiva autonoma assunzione di compiti nuovi, e dell'enorme accrescimen-

to dei compiti derivanti dalle nuove competenze affidate dall'ordinamento giuridico, dovuto soprattutto alla nascita delle regioni e alla legislazione regionale, al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e alla riforma sanitaria.

Lo scarto fra il contenuto delle norme e le esigenze è talmente forte che in più di una regione le forze politiche incontrano serie difficoltà nella promozione delle candidature per la crescente indisponibilità dei cittadini interpellati, motivata con ragioni economiche.

È sempre più grande il numero degli amministratori che, di fronte all'imponente quantità e alla qualità nuova degli impegni da assolvere, sono costretti a dedicarsi a tempo pieno alle attività pubbliche, mentre è cresciuto a dismisura il tempo dedicato da quanti non arrivano fino all'esigenza del tempo pieno. Ciò giustifica la diversa scala delle indennità prevista all'articolo 1 in modo da determinare un aumento molto più elevato per comuni a più bassa popolazione.

Si segnala un problema che il disegno di legge non affronta, ma che è possibile prendere in considerazione durante l'esame parlamentare: l'estensione delle norme agli eletti delle associazioni intercomunali e dei consorzi.

L'aumento di spesa derivante dalle presenti proposte è di circa 160 miliardi; una parte può essere assorbita da una riduzione di altre spese all'interno dei singoli bilanci, mentre per la parte restante, quella, cioè, che fa carico ai comuni minori, occorre provvedere con variazioni al bilancio dello Stato.

Se si volesse rimborsare la maggiore spesa dei comuni fino ai 5.000 abitanti e il 50 per cento della spesa dei comuni fra i 5.000 e i 10.000 abitanti, l'onere per il bilancio dello Stato sarebbe di 47.789.740.000 lire.

Con l'articolo 1 si determina un sostanziale aumento dell'indennità, più sensibile per i comuni più piccoli, con una certa riduzione delle classi definite dalle leggi in vigore, sembrando sufficienti due soli scaglioni fra i 1.000 e i 10.000 abitanti e sembrando, inoltre, di poter trattare in modo uniforme i comuni fra i 30.000 e i 100.000 abitanti e

di poter considerare superflua una ulteriore suddivisione oltre i 500.000 abitanti.

Si è introdotta la possibilità di considerare caso per caso le condizioni personali e di esercizio del mandato dei sindaci dei primi tre scaglioni, per consentire un elevamento del limite della indennità, che richiede, peraltro, una maggioranza qualificata dei consigli deliberanti, in modo da rendere necessario il consenso di almeno una parte dei consiglieri di minoranza.

Con l'articolo 2 le novità introdotte riguardano un aumento della percentuale di calcolo per l'indennità dell'assessore anziano dei comuni fra i 4.001 e i 10.000 abitanti e il riconoscimento dell'indennità agli assessori dei comuni fra i 4.001 e i 10.000 abitanti e il assessori ai quali in precedenza era stata riconosciuta solo l'indennità di presenza per le sedute di giunta con la legge n. 632 del 1979. Tale indennità di presenza è di conseguenza limitata ai soli assessori dei comuni inferiori ai 10.000 abitanti (si veda il successivo articolo 5).

L'articolo 3 ripete le stesse norme vigenti per l'indennità ai presidenti delle giunte provinciali istituendo un'indennità calcolata in modo analogo, ma con propria percentuale, per i presidenti delle comunità montane e delle unità sanitarie locali. È da osservare che questi presidenti già percepiscono indennità per legge regionale o per atto amministrativo, ma pare opportuna una regolamentazione per legge della Repubblica, sia perchè si tratta di materia propria della legge della Repubblica, in quanto afferente gli enti locali e perciò coperta dalla riserva di cui all'articolo 128 della Costituzione, che solo come potere di attuazione può considerarsi assegnata alla legislazione regionale (art. 117, ultimo comma, della Costituzione), alla quale infatti sono stati affidati compiti di attuazione per le comunità montane e per le unità sanitarie, compiti, peraltro, sempre riappropriabili dal legislatore della Repubblica; sia perchè, anche ammessa la competenza delle regioni, i limiti dell'indennità da riconoscere agli amministratori sono sempre fissabili per legge della Repubblica come principi generali.

L'articolo 4 disciplina l'indennità degli assessori delle province e dei membri delle giunte delle comunità montane e dei comitati di gestione delle unità sanitarie secondo gli schemi tradizionali.

L'articolo 5 contiene tre novità: l'abbassamento del limite minimo da 250.000 a 100.000 abitanti per l'applicazione del terzo scaglione dell'indennità di presenza dei consiglieri comunali; l'abbassamento del limite massimo per l'indennità di presenza alle sedute di giunta da 30.000 a 10.000 abitanti per le ragioni dette nel commento all'articolo 1; l'estensione a tutti i comuni del riconoscimento dell'indennità anche per le sedute delle commissioni consiliari purchè si tratti di commissioni permanenti e di convocazioni formali.

L'articolo 6 ripete norme in vigore, con l'aggiunta delle commissioni, come nel precedente articolo 5, e l'estensione alle comunità montane e alle unità sanitarie.

L'articolo 7 ripete le disposizioni della legge n. 632 del 1979 escludendo, però, i presidenti dei consigli di circoscrizione ai quali non siano stati affidati i compiti di cui all'articolo 13 della legge n. 278 del 1976.

L'articolo 8 riguarda presidenti e membri dei consigli di amministrazione delle aziende locali, nei confronti dei quali introduce una disciplina per le indennità che sono già esistenti.

Rimborsi di spese e trasferte sono regolati dall'articolo 9, che segue criteri tradizionali estendendoli agli stessi soggetti già considerati nei precedenti articoli. Vi sono adattamenti per migliorare la chiarezza rispetto alle norme in vigore e superare divergenze diffuse: si muove in questo senso la precisazione che i rimborsi comprendono anche le spese per recarsi alle sedi di esercizio dell'attività propria del sindaco e degli assessori.

Gli articoli 10 e 11 ripetono gli articoli 8 e 9 della legge n. 169 del 1974.

L'articolo 12 estende l'aspettativa del pubblico dipendente con parziale retribuzione riducendo il limite inferiore dei comuni, ai cui sindaci è riconosciuto tale trattamento.

to, da 50.000 a 30.000 abitanti e dei comuni, ai cui assessori è riconosciuto lo stesso trattamento, da 100.000 a 50.000 abitanti.

Il primo comma dell'articolo 13 interpreta autenticamente l'articolo 2 della legge n. 1078 del 1966 per far fronte alla varietà dei giudizi emessi dalla magistratura. Vero è che su una interpretazione restrittiva si è allineata anche la sentenza n. 193 del 1981 della Corte costituzionale, ma tale sentenza non sembra impedire una diversa scelta del legislatore, soprattutto se integrata dalla precisazione dei limiti. Perciò, ed anche per l'incertezza delle applicazioni, si rendono più precisi i limiti e le condizioni formali delle assenze e la ripartizione degli oneri economici, tenendo anche conto del particolare orario e dei particolari effetti delle assenze del personale insegnante. Vi è la solita estensione a comunità montane e unità sanitarie, per quanto riguarda le assenze, ma anche per le aspettative *ex* articolo 1 della legge n. 1078 del 1966. Per queste ultime è da notare che le comunità montane hanno già ottenuto questo riconoscimento con l'articolo 6 della legge n. 93 del 1981.

Gli articoli 14, 15 e 16 riguardano assenze e aspettative dei lavoratori dipendenti di-

versi dagli impiegati pubblici. Con questi articoli si estendono le norme della legge n. 300 del 1970 agli eletti delle comunità montane e delle unità sanitarie e si compiono le stesse operazioni di interpretazione autentica e di definizione più precisa che sono contenute nell'articolo 13.

La novità più rilevante è quella dell'articolo 14, che prevede un incremento dell'indennità per i lavoratori in aspettativa che svolgono le stesse funzioni elettive per le quali la legge n. 1078 del 1966 stabilisce il riconoscimento di una parziale retribuzione per il pubblico impiegato; si tratta di un passo per avvicinare fra loro le posizioni del pubblico impiegato e del dipendente privato.

L'articolo 17 contiene la conferma del catenaccio imposto con la legge n. 9 del 1979.

Gli articoli 18, 19 e 20 contengono norme di attuazione e transitorie, che ripetono gli schemi già adottati in analoghe occasioni.

L'articolo 21 definisce il trattamento fiscale, con la conferma del regime in vigore per l'indennità di carica, l'esenzione dell'indennità di presenza, che ha sostanza di risarcimento piuttosto che di compenso, e l'equiparazione delle indennità di trasferta a quelle dei pubblici impiegati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sindaci dei comuni è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:

1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a lire 250.000;

2) comuni da 1.001 a 4.000 abitanti, fino a lire 400.000;

3) comuni da 4.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 750.000;

4) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 900.000;

5) comuni da 30.001 a 100.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, fino a lire 1 milione 250.000;

6) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione da 30.001 a 250.000 abitanti, fino a lire 1 milione 500.000;

7) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 1.875.000;

8) comuni oltre i 500.000 abitanti, fino a lire 2.375.000.

Ai sindaci dei comuni di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 l'indennità può essere aumentata nella misura massima rispettivamente del 50 per cento, del 35 per cento e del 20 per cento, in base a motivata deliberazione del consiglio comunale approvata dai tre quarti dei consiglieri in carica o, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, da quattro quinti più uno dei consiglieri in carica. Tale aumento non si computa ai fini della fissazione dell'indennità per gli assessori o di altre indennità calcolate con riferimento a quella del sindaco.

Art. 2.

Agli assessori dei comuni è corrisposta una indennità di carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:

1) all'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione fino ai 4.000 abitanti, in misura non superiore al 30 per cento di quella assegnata al sindaco;

2) all'assessore anziano o delegato e ad un altro assessore designato dal consiglio comunale dei comuni con popolazione da 4.001 a 10.000 abitanti, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco;

3) all'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in misura non superiore al 75 per cento di quella assegnata al sindaco;

4) agli altri assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, in misura non superiore al 50 per cento di quella assegnata al sindaco.

Art. 3.

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal consiglio provinciale in misura non superiore a quella prevista per il sindaco del comune capoluogo.

Ai presidenti delle comunità montane e delle unità sanitarie locali è corrisposta una indennità da fissarsi dalle rispettive assemblee in misura non superiore al 75 per cento di quella prevista dall'articolo 1 per il sindaco di un comune con popolazione pari a quella residente nei rispettivi ambiti territoriali.

Tale indennità non è cumulabile con quella di sindaco o di assessore, salva la corresponsione dell'eventuale eccedenza a carico della comunità o dell'unità sanitaria.

Art. 4.

All'assessore anziano della provincia e ai membri sia effettivi che supplenti della giunta provinciale e delle comunità montane non-

chè dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali è corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal consiglio provinciale o dalle rispettive assemblee entro i limiti previsti dall'articolo 2, rapportati alla indennità assegnata al presidente.

Relativamente all'eventuale cumulo si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3.

Art. 5.

A tutti i consiglieri comunali è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, entro i seguenti limiti:

- 1) comuni fino a 30.000 abitanti, lire 10.000;
- 2) comuni da 30.001 a 100.000 abitanti, lire 20.000;
- 3) comuni da 100.001 a 500.000 abitanti, compresi tutti i capoluoghi di provincia fino a 500.000 abitanti, lire 30.000;
- 4) comuni con oltre 500.000 abitanti, lire 40.000.

La stessa indennità è corrisposta alle stesse condizioni per la presenza alle sedute delle commissioni consiliari permanenti formalmente convocate, nonché agli assessori per la presenza alle sedute formalmente convocate della giunta dei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti.

Art. 6.

A tutti i consiglieri provinciali e delle comunità montane e ai membri delle unità sanitarie locali è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, entro i seguenti limiti:

- 1) province fino a 250.000 abitanti, comunità montane con ambiti territoriali fino a 250.000 abitanti, unità sanitarie locali, lire 20.000;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) province da 250.001 a 500.000 abitanti, comunità montane con ambiti territoriali fino a 500.000 abitanti, lire 30.000;

3) province con oltre 500.000 abitanti, comunità montane con ambiti territoriali oltre i 500.000 abitanti, lire 40.000.

La stessa indennità è corrisposta, alle stesse condizioni, per la presenza alle sedute delle commissioni consiliari permanenti del consiglio provinciale formalmente convocate.

Art. 7.

Ai presidenti dei consigli di circoscrizione, nel caso in cui siano stati loro affidati i compiti previsti dall'articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278, è corrisposta una indennità nella misura massima dell'80 per cento di quella spettante agli assessori del comune di cui è parte la circoscrizione.

Ai membri dei consigli di circoscrizione di cui al primo comma è attribuita una indennità di presenza alle stesse condizioni stabilite dal primo comma dell'articolo 5 nella misura del 50 per cento di quella prevista per i consiglieri del comune di cui fa parte la circoscrizione.

Le indennità sono deliberate dal consiglio comunale secondo le disposizioni dei successivi articoli 18 e 20.

Art. 8.

Ai presidenti delle aziende municipalizzate o provinciali o consortili è corrisposta una indennità nella misura massima del 75 per cento di quella prevista per il sindaco del comune che ha istituito l'azienda o è sede del consorzio ovvero per il presidente della provincia.

Ai membri del consiglio di amministrazione sono corrisposte indennità di presenza nella misura massima del 75 per cento di quella prevista dall'articolo 5 per i consiglieri del comune che ha istituito l'azienda o è sede del consorzio o dall'articolo 6 per i consiglieri provinciali e alle stesse condizioni ivi previste.

Le indennità vengono deliberate dagli organi e secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 18 e 20.

Art. 9.

Ai sindaci, ai presidenti delle giunte provinciali, delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, dei consigli di amministrazione delle aziende municipalizzate, provinciali e consortili, nonchè agli assessori, ai consiglieri comunali e provinciali, ai membri della giunta e del consiglio delle comunità montane, ai membri del comitato di gestione e dell'assemblea delle unità sanitarie locali, ai membri dei consigli di amministrazione delle aziende municipalizzate provinciali e consortili formalmente e specificamente delegati dai rispettivi sindaci e presidenti, che per ragioni del loro mandato si rechino fuori del territorio del comune o della provincia o dell'ambito territoriale al quale si riferiscono le funzioni esercitate, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Se la località è distante più di 15 chilometri dal capoluogo o dal comune sede principale degli uffici spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute più una indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, commi primo e secondo, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al punto 2 della tabella A allegata alla medesima legge; all'ammontare sono applicabili le eventuali modifiche normative della tabella.

La liquidazione del rimborso spese e delle indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della giunta o dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali o dei consigli di amministrazione delle aziende, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese e di una dichiarazione sulla durata della missione.

Al presidente, agli assessori ed ai consiglieri delle amministrazioni provinciali, che risiedono fuori del capoluogo o del comune sede del consiglio, della giunta o degli uffici interessati, spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute entro i limiti del

territorio provinciale per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per l'esercizio delle funzioni proprie del presidente o di quelle da lui delegate.

Al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali, se risiedono fuori del capoluogo, ai membri della giunta, del comitato di gestione, dell'assemblea, del consiglio di amministrazione che risiedono fuori del comune o del capoluogo ove ha sede la comunità montana, l'unità sanitaria locale, l'azienda, spetta il rimborso per le spese effettivamente sostenute entro i limiti del territorio del comune per gli eletti comunali o dell'ambito territoriale degli altri soggetti amministrativi, per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio, di giunta, di assemblea, di comitato di gestione, di consiglio di amministrazione, nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per l'esercizio delle funzioni proprie del sindaco, del presidente e dei membri della giunta, del comitato di gestione, del consiglio di amministrazione.

I consigli comunali e provinciali e le assemblee degli altri soggetti amministrativi possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive e definire con regolamento i casi a cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

Art. 10.

Le indennità previste dalla presente legge, escluse quelle previste dall'articolo 9, non possono cumularsi con le indennità parlamentari e regionali.

Art. 11.

Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici valgono le disposizioni della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, in concorso con le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Agli eletti alle cariche di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, si applicano esclusivamente le norme della predetta legge.

Art. 12.

All'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, le parole: « superiore a 50.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 30.000 abitanti » e le parole: « superiore a 100.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 50.000 abitanti ».

Art. 13.

Le assenze previste dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, si intendono spettanti per tutte le funzioni elettive, comprese quelle di sindaco, di presidente e di assessore.

Tali assenze vengono limitate, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, in 30 ore mensili. Sono consentite assenze per oltre 30 ore mensili con perdita del trattamento economico. Le ore sono ridotte a 20 con trattamento economico più 20 senza trattamento economico per gli insegnanti elementari e a 15 con trattamento economico più 15 senza trattamento economico per gli altri insegnanti con riferimento alle ore effettive di insegnamento.

Nell'attribuzione di comandi per compiti diversi dall'insegnamento, i provveditorati agli studi danno le precedenza agli insegnanti elementari, che hanno il diritto di avvalersi delle disposizioni di cui al precedente comma.

Il limite massimo delle assenze è ridotto per ogni mese del calendario in proporzione alla mancata prestazione del servizio per ragioni diverse da quelle previste dal presente articolo, con eventuale compensazione nel mese seguente.

Sono salve le condizioni più favorevoli per gli eletti contenute negli ordinamenti dei singoli enti pubblici o nei rapporti contrattuali.

Per le ore non retribuite gli interessati possono chiedere all'ente presso cui esercitano le funzioni elettive il rimborso delle trattenute subite sulle retribuzioni.

Le assenze sono consentite su richiesta dei soggetti pubblici interessati, che attestino la necessità di espletamento delle funzioni elettive e la loro coincidenza con le ore di assenza.

Le disposizioni della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e quelle di cui al presente articolo sono applicabili ai componenti delle assemblee delle comunità montane e delle unità sanitarie locali.

Le assenze sono autorizzate in relazione all'esercizio delle funzioni elettive, comprese quelle di presidente e di membro della giunta e del comitato di gestione.

Ai presidenti delle assemblee delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, il cui ambito territoriale comprenda più di 30.000 abitanti, sono estese le disposizioni relative ai sindaci di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Art. 14.

Fra le funzioni pubbliche elettive di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono comprese quelle di componente delle assemblee delle comunità montane e delle unità sanitarie locali.

Art. 15.

Ai sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, agli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, ai presidenti delle province e agli assessori delle province con più di 700.000 abitanti, ai presidenti delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, il cui ambito territoriale comprenda più di 30.000 abitanti, nonché delle aziende municipalizzate e consortili con almeno 1.000 dipendenti, che si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'indennità di carica può essere aumentata del 50 per cento del suo ammontare oppure del 30 per cento dell'ammontare della retribuzione spettante al momento della concessione dell'aspettativa.

Art. 16.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si intendono applicabili anche alle attività di sindaco e di assessore. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il tempo di assenza non può superare le 30 ore mensili.

Le assenze di cui al precedente comma devono essere concesse anche ai componenti delle assemblee delle comunità montane e delle unità sanitarie locali per l'esercizio delle funzioni elettive, comprese quelle di presidente e di membro della giunta e del comitato di gestione.

Sono salve le disposizioni contrattuali più favorevoli all'eletto.

Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori, eletti consiglieri comunali o provinciali o componenti delle assemblee delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, hanno diritto ad altre 30 ore mensili di permesso per le esigenze delle funzioni elettive, comprese quelle di presidente e di membro della giunta e del comitato di gestione. L'ammontare della retribuzione lorda, compresi gli oneri, corrispondente alle ore di permesso effettivo è rimborsato al datore di lavoro dai soggetti amministrativi interessati ».

Alle assenze previste dal presente articolo si applica la procedura di cui al settimo comma dell'articolo 13.

Art. 17.

Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle della legge 26 aprile 1974, n. 169, e della legge 18 dicembre 1979, n. 632.

Agli eletti di cui alla presente legge non possono essere attribuiti indennità nè rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per ragioni o a condizioni diverse oppure oltre i limiti dalla stessa stabiliti.

Art. 18.

Le indennità previste dai precedenti articoli vengono deliberate annualmente dal consiglio del comune o della provincia, dall'assemblea della comunità montana o dell'unità sanitaria locale, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo.

Le deliberazioni sono soggette al solo controllo di legittimità.

Art. 19.

Le disposizioni relative all'indennità di carica, di cui alla presente legge, hanno decorrenza a partire dal 1° gennaio 1982.

Art. 20.

In via transitoria i comuni, le province, le comunità montane e le unità sanitarie locali, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già deliberato il bilancio preventivo per l'anno in corso, possono deliberare la corresponsione e l'ammontare delle indennità di carica in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 18.

Art. 21.

Le indennità di carica sono assoggettate al trattamento fiscale previsto per i redditi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Le indennità di presenza non sono assoggettate all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le indennità di missione sono assoggettate allo stesso trattamento fiscale previsto per le medesime indennità di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.